Allegato G – Modello Contratto

**CONTRATTO**

*Premesso che*

1. Il Ministero dell’Università (nel seguito “MUR”) ha pubblicato l’Avviso pubblico 341 del 15 marzo 2022, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 2– Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
2. nell’ambito del suddetto Avviso è stata presentata e finanziata una proposta di Programma di Ricerca e Innovazione “Partenariati estesi”, dal titolo *“*MNESYS *- A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*”, identificato con codice PE00000006 (nel seguito “Programma MNESYS”). Tale Programma di Ricerca e Innovazione prevede Bandi a Cascata a favore di soggetti esterni al Partenariato esteso;
3. il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Genova (nel seguito “UniGe”), con sede in Genova, Via Balbi 5, 16126, ha approvato nella seduta del 28.03.2024 lo schema di Bando a cascata per le Imprese, aventi i parametri dimensionali di cui all’allegato I del REG (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008, per l’importo complessivo di euro 750.000,00, da assegnarsi secondo le modalità stabilite dallo stesso;
4. con Decreto Rettorale n. 2982 del 11/06/2024, l’Università degli Studi di Genova, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di Spoke, ha emanato il Bando di cui sopra (di seguito anche “Bando”), per l’importo complessivo di euro 750.000,00 da assegnarsi secondo le modalità stabilite dallo stesso;
5. con Decreto Rettorale n. del l’Università degli Studi di Genova, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di Spoke, in esito alle operazioni di cui al Bando, ha approvato le graduatorie individuando i progetti ammessi al finanziamento a valere sui fondi relativi al Programma “MNESYS”, PE00000006, CUP D33C22001340002 ed ha assegnato al Beneficiario sotto specificato il finanziamento di euro per la realizzazione del progetto denominato “ ” (di seguito anche “il Progetto”), di cui ai seguenti allegati alla domanda di finanziamento:

* Allegato B – Proposta di Progetto;
* Allegato C– Piano economico-finanziario di Progetto;

*Tutto ciò premesso*

tra

L’Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5 – 16126, P.IVA 00754150100, PEC protocollo@pec.unige.it -, rappresentata dal Rettore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona (SV) il 28/02/1972, in qualità di legale rappresentante, nella sua qualità di Spoke, nell’ambito del Programma “MNESYS” PE00000006.

e

Il soggetto , con sede in Partita IVA pec: , rappresentata da…………….., nato ( ) il , in qualità di legale rappresentante e aggiudicatario del finanziamento di euro in relazione al Bando di cui in premesse, per il progetto denominato “ ” in qualità di “Beneficiario”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1

**(Oggetto)**

1. Il presente contratto regola i rapporti tra l’Università degli Studi di Genova ed il Beneficiario, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Progetto, dal titolo “*progetto relativo al bando a cascata*”.

Articolo 2

**(Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento)**

1. Il Beneficiario si impegna a realizzare il progetto denominato “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, ammesso al finanziamento con Decreto Rettorale n. ………….. del …….., rispettando le modalità e le tempistiche illustrate nel progetto, assicurando l’avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e la conclusione del Progetto nel rispetto della tempistica prevista.
2. Le attività, come indicate dettagliatamente nell’Allegato B alla domanda di finanziamento, dovranno essere avviate dal Beneficiario a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
3. La durata di realizzazione del Progetto è fissata dall’Allegato B. Può essere valutata e concessa una sola proroga, per un periodo non superiore a 6 mesi, in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti da scelte del Beneficiario, purché le attività vengano comunque concluse e rendicontate in tempo utile per consentire la chiusura del progetto “MNESYS *- A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*”.

Articolo 3

**(Obblighi in capo al Beneficiario)**

1. Il Beneficiario si obbliga altresì a:

1. attuare le eventuali variazioni e/o modifiche al progetto, purché preventivamente autorizzate dall’Università degli Studi di Genova in veste di Spoke;
2. adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR “AtWork” finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per tramite di HUB e Spoke;
3. caricare sul sistema informativo “AtWork” adottato dal MUR i dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e la documentazione probatoria pertinente (salvo le semplificazioni documentali indicate nel DL 13/2023), nonché i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest’ultimo;
4. comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dello SPOKE ed HUB, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema “ReGiS”;
5. garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
6. elaborazione della rendicontazione fisica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché la predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto, secondo quanto stabilito nell’articolo 6.2 del Bando;
7. essere responsabile per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvederà interamente alla loro copertura;
8. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
9. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l’utilizzo di un’apposita contabilità separata, nonché rispettare l’obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
10. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del MUR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
11. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell’attuazione del progetto, il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere, e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
12. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, ove applicabile;
13. assicurare che le spese del progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
14. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dallo Spoke o dall’HUB;
15. essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori;
16. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando allo Spoke sugli stessi;
17. notificare tempestivamente allo Spoke, affinché lo Spoke lo notifichi all’Hub e se necessario l’Hub al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;
18. adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;
19. garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, nei termini precisati negli articoli 6.6 e 6.7 del Bando.

Articolo 4

**(Obblighi in capo all’Università degli Studi di Genova)**

1. Con il presente contratto, l’Università degli Studi di Genova si obbliga a:
   1. garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
   2. valutare tempestivamente la documentazione trasmessa dal Beneficiario in sede di monitoraggio e rendicontazione delle spese e dei risultati nonché in caso di proroghe e/o variazioni;
   3. assicurare l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
   4. fornire al Beneficiario le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Amministrazione responsabile e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo quanto previsto dal DL 13/2023;
   5. informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
   6. informare il Beneficiario dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Articolo 5

**(Procedure di monitoraggio, rendicontazione delle spese e risultati)**

* 1. La procedura di monitoraggio, rendicontazione delle spese e risultati è espletata ai sensi del Bando nell’articolo 6.2.1.
  2. Il Beneficiario si impegna a produrre e registrare mensilmente o comunque ogniqualvolta venga richiesto dal MUR, da HUB o dallo Spoke, i dati di avanzamento finanziario e fisico sul sistema informativo adottato dal MUR “AtWork” ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e dall’HUB con:
  3. la documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato;
  4. la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute, salvo quanto previsto dal DL 13/2023;
  5. tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall’HUB stesso.
  6. Il Beneficiario dovrà trasmettere in coerenza con il Cronoprogramma approvato e ogniqualvolta venga richiesto dal MUR, Hub o Spoke: il Rendiconto di progetto, comprensivo dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e registrate tramite il sistema informatico adottato nel periodo di riferimento di cui lettera b) e c), accompagnato da Relazione tecnica di avanzamento lavori.

La documentazione di cui lettera a), attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione dello Spoke. Analogamente, la documentazione amministrativo – contabile di cui la lettera b) e c) – ove applicabile - è sottoposta alle valutazioni dello Spoke, ovvero di altri soggetti qualificati ed incaricati dallo Spoke, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto della normativa vigente.

* 1. Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del progetto e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR e ss.mm.ii., nel rispetto dell’articolo 8, punto 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, del decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 6

**(Procedura di erogazione)**

1. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del Bando - articolo 6.2.2.
2. L’Università degli Studi di Genova si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del MUR delle spese, relative alle attività eseguite, effettivamente sostenute e rendicontate dal Beneficiario, secondo le linee guida e circolari esplicative emanate dal MUR, fino a un massimo del 80% del contributo complessivo.
3. L’erogazione finale, pari al 20%, è disposta a conclusione delle attività in carico al Beneficiario, a seguito dell’avvenuta approvazione:

* della relazione tecnico scientifica da parte dello Spoke
* delle spese, relative alle attività eseguite, effettivamente sostenute e rendicontate da parte del MUR.

1. Ogni erogazione dell’agevolazione, è preceduta dalla verifica di ammissibilità della spesa rendicontata corredata della prevista documentazione, come indicato al precedente comma 2.Il trasferimento sarà pari all’importo delle spese rendicontate ed approvate dal Ministero.
2. Nel caso di esito favorevole dei controlli, l’Università degli Studi di Genova si impegna a trasferire al Beneficiario i finanziamenti di competenza entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell’Hub.

Articolo 7

**(Variazioni di progetto)**

1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi del Bando - articolo 6.3 e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell’Università degli Studi di Genova.
2. L’Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. L’Università degli Studi di Genova si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, previa consultazione con il Beneficiario.

Articolo 8 **(Revoca)**

1. L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente, nelle ipotesi e secondo le modalità previste all’articolo 6.4. del Bando.
2. In caso di revoca totale dell’agevolazione, il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo (nel caso in cui sia stato erogato), maggiorato degli interessi al tasso di riferimento UE sopra indicato, per il periodo compreso tra la data valuta dell’erogazione e la data di revoca.
3. In caso di revoca parziale dell’agevolazione, il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo (nel caso in cui sia stato erogato), maggiorato degli interessi al tasso di riferimento UE sopra indicato, per il periodo compreso tra la data valuta dell’erogazione e la data di revoca.

Articolo 9

**(Rinuncia)**

1. Il Beneficiario potrà rinunciare all’agevolazione nei limiti e secondo le modalità previsti all’articolo 6.5 del Bando.
2. In caso di rinuncia il Beneficiario non avrà diritto all’erogazione di alcunché e si obbliga a restituire tutto l’importo del contributo eventualmente già da esso percepito, oltre agli interessi al tasso di riferimento UE indicato all’articolo 6.4 del Bando, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto dall’Università degli Studi di Genova.

Articolo 10

**(Conservazione della documentazione)**

1. Il Beneficiario si obbliga a:
   1. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
   2. autorizzare, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 11

**(Background e Risultati)**

1. Ai fini del presente Contratto, s’intendono per:

* “Background” o “Diritti Pregressi” tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi – senza ad essi essere limitati – brevetti, software, know-how, diversi dai Risultati, di cui ciascuna Parte sia titolare o abbia diritto di concedere licenze durante il periodo di vigenza del presente Contratto;
* “Risultati” tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica e know-how, compresi i relativi diritti di proprietà intellettuale, concepiti e/o sviluppati nell’ambito delle attività svolte in esecuzione del Progetto.

2. I Diritti Pregressi di una Parte sono e restano di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, anche qualora siano messi a disposizione dell’altra Parte per lo svolgimento delle attività del Progetto. Ciascuna Parte sarà libera di determinare se e quale Diritti Pregressi mettere a disposizione dell’altra Parte per lo svolgimento del Progetto formalizzandolo in apposito accordo; in tal caso, ciascuna Parte beneficerà di una licenza, non esclusiva, gratuita, non trasferibile e senza diritto di concedere sublicenza su detti Diritti Pregressi, ai soli fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell’ambito del Progetto e limitatamente alla durata di quest’ultimo.

3. Le Parti assicurano un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi di “Open science” e “Fair Data”.

Articolo 12

**(Pubblicazioni)**

1. Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata all’altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni naturali prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.

2. La Parte che riceve la comunicazione di cui al comma precedente avrà facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 10 (dieci) giorni naturali dal ricevimento della bozza, quali informazioni debbano essere rese inaccessibili ai terzi per ragioni di riservatezza; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni naturali dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita, al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

3. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

4. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto di cui al Bando PNRR utilizzando la apposita formulazione che verrà fornita dal Ministero, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.

Articolo 13

**(Riservatezza)**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del presente Contratto:

1. a non divulgare le informazioni che siano qualificate “riservate” e/o “confidenziali” e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
2. ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari a garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
3. a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto;
4. a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
5. a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
6. a restituire o distruggere, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
7. a non decompilare, scomporre o fare *reverse engineering* delle informazioni confidenziali della Parte rivelante, od alcuna parte delle stesse;
8. ad applicare a tutte le informazioni confidenziali ricevute in conformità al presente Contratto almeno lo stesso tipo di trattamento e di protezione dalla diffusione che riserva alle proprie informazioni proprietarie e confidenziali, ed in ogni caso non meno di un grado di protezione obbiettivamente ragionevole;
9. a limitare il proprio utilizzo delle informazioni confidenziali agli scopi del Progetto, a non farne alcun utilizzo ulteriore o diverso e ad assicurare che la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione avverrà solo nei limiti strettamente indispensabili;
10. a garantire che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni confidenziali saranno informate della natura confidenziale delle stesse e rispetteranno i termini e le condizioni del presente accordo relativi alla protezione ed all'uso delle informazioni confidenziali.

2. Ai fini del presente Contratto, per “informazioni riservate” o “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), che siano relative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) ad atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e ai processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how, così come qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all’altra Parte per la realizzazione del Progetto, purché contrassegnate come “confidenziali”. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente, dovranno essere trasformate in atto scritto entro 20 (venti) giorni naturali dalla divulgazione orale e chiaramente contrassegnate come “confidenziali”.

3. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto al comma 1:

1. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
2. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
3. le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
4. le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
5. le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
6. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso;
7. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili, a patto però che la Parte ricevente compia in buona fede ogni tentativo di ottenere un ordine protettivo richiedente che le informazioni confidenziali rivelate siano utilizzate esclusivamente ai fini per i quali l'ordine del Tribunale o della Corte è stato emesso;
8. le informazioni che sono state sviluppate indipendentemente da un dipendente della parte ricevente al quale non è stata rivelata alcuna informazione confidenziale.

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o Società Affiliate delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

5. Le informazioni confidenziali non dovranno essere rivelate ad alcuna terza parte senza il previo consenso scritto della Parte rivelante, salvo quanto diversamente previsto; e, qualora tale consenso sia conferito, il rilascio di informazioni confidenziali a una terza parte dovrà avvenire soltanto qualora la predetta terza parte accetti obblighi di confidenzialità paragonabili a quelli contenuti nel presente Contratto.

6. Gli obblighi di confidenzialità vincoleranno le Parti per un periodo di 3 (tre) anni, successivi al termine del presente Contratto, indipendentemente dall'eventuale recesso di una o entrambe le Parti dal presente Contratto.

7. Le informazioni confidenziali scambiate tra le Parti ai sensi del presente Contratto saranno fornite su base «AS IS» (i.e., così come sono) senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun tipo.

8. In caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Contratto o di recesso, la Parte che ha ricevuto informazioni confidenziali dovrà: a) restituire alla Parte divulgante, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti, informazioni confidenziali; b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l’informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

9. Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle informazioni confidenziali di cui ogni Parte dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

10. La Parte ricevente dovrà comunicare alla Parte divulgante eventuali divulgazioni delle informazioni confidenziali di cui è/sono venuta/e a conoscenza

11. Le Parti prendono atto e accettano che: a) le informazioni confidenziali rivelate ad una Parte da una Società Affiliata dell’altra Parte o ad una Società Affiliata di una parte dall’altra Parte saranno coperte dal presente Contratto; b) ogni parte si riservi il diritto di rivelare le informazioni confidenziali di una Parte ad ognuna delle proprie Società Affiliate, nei limiti strettamente indispensabili.

12. Ai fini del presente articolo, per Società Affiliata si intende ogni società che direttamente o indirettamente controlli, sia controllata da o sia sotto il comune controllo di una delle Parti, avendo il termine controllo il significato di cui all’articolo 2359 Codice civile.

Articolo 14

**(Disimpegno delle risorse)**

1. L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta ad opera dell’HUB la riduzione o la revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Tale riduzione o revoca saranno comunicate, con preavviso di almeno 15 giorni, dall’Hub allo Spoke e da quest’ultimo al Beneficiario, che nulla potrà eccepire al riguardo.

Articolo 15

**(Diritto di recesso)**

1. L’Università degli Studi di Genova, previa comunicazione al Beneficiario con preavviso di 15 giorni, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Contratto nei confronti del Beneficiario qualora, a giudizio dell’Università degli Studi di Genova stessa e/o dell’HUB, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente Contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine, senza che il Beneficiario possa eccepire alcunché al riguardo.

Articolo 16

**(Informazione, comunicazione e visibilità)**

1. Il Beneficiario si obbliga a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e ad informare in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stato selezionato nell’ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “MNESYS” identificato con codice PE00000006 ed è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma “MNESYS”, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Articolo 17

**(Trattamento Dati)**

1. L’Università degli Studi di Genova si riconosce - ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei da"), di seguito: “GDPR” - Titolare del trattamento dei dati personali, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e a quelli correlati all’attuazione del presente Contratto.
2. Il titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulle strutture organizzative e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Il titolare provvede a fornire agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti, al seguente link <https://unige.it/privacy>

Articolo 18

**(Risoluzione di controversie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto, è di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 19

**(Risoluzione per inadempimento)**

1. L’Università degli Studi di Genova potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Contratto qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 20

**(Comunicazioni e scambio di informazioni)**

1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l’Università degli Studi di Genova devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Articolo 21

**(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto qui non diversamente previsto si applicano:
   1. le disposizioni contenute nel Bando e nei relativi Allegati, approvati con Decreto Rettorale n. …………….… del…………………………………………;
   2. quanto previsto nel Progetto denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presentato dal Beneficiario, così come ammesso al finanziamento con Decreto Rettorale n. …………….… del…………………………………………, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il presente Accordo redatto in unico originale e sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 7.03.2005 n. 82 e dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, sarà registrata in caso d’uso con spese a carico della Parte richiedente. Il presente Accordo è soggetto fin dall’origine al bollo che viene assolto in modalità virtuale da UNIGE ex art. 15 del D.P.R n. 642 del 1972, giusta autorizzazione n. 0216718 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 29.12.2016.

Articolo 22

**(Efficacia)**

1. Il presente Contratto decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO IL RETTORE

*Nome Cognome Prof. Federico Delfino*

*Firmato digitalmente Firmato digitalmente*